

Relazione illustrativa alla proposta di legge
“Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore della popolazioni
del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016”

I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane, nonché feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche.

La Regione Toscana nelle ore immediatamente successive all'evento sismico ha attivato le proprie strutture di protezione civile, ivi compresa la Colonna Mobile Regionale, al fine di portare soccorso alle popolazioni colpite ed è tuttora attivamente impegnata in tali attività.

La Giunta regionale, alla luce della gravità delle conseguenze del sisma, ha comunque ritenuto doveroso, tramite la presente PDL, manifestare il proprio concreto sostegno alle popolazioni colpite anche tramite lo stanziamento di un contributo finanziario straordinario da destinare ad interventi a favore delle medesime popolazioni.

Articolato

L'articolo 1 autorizza la Giunta regionale ad erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per interventi di sostegno alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Tale contributo sarà versato su un conto corrente bancario appositamente istituito d'intesa con ANCI, sul quale ci si propone di far confluire le erogazioni effettuate da altri soggetti pubblici e privati toscani, con l'obiettivo di potenziare il contributo complessivo della comunità toscana.

A tale fine la Giunta regionale, tramite i propri strumenti di comunicazione istituzionale, promuoverà la raccolta dei fondi finalizzati a tale scopo ed il loro versamento su tale conto.

Una volta definite le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile, la Giunta regionale dovrà individuare con deliberazione gli interventi cui destinare i contributi complessivamente raccolti e stabilisce le relative modalità di versamento e di rendicontazione.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria necessaria ai fini dello stanziamento di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede, data l'urgenza di provvedere, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT.